

■ REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEI GEOMETRI

Si riporta qui di seguito il «Regolamento sulla formazione continua» dei Geometri, che disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo secondo il principio che la formazione professionale continua è alla base delle norme deontologiche che i Geometri sono tenuti a rispettare. L'art. 23, lettera b), del Codice Deontologico prevede infatti che il Geometra debba mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento, secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali.

La formazione continua è finalizzata a garantire un costante aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per il corretto esercizio delle attività professionali, a tutela della collettività.

Il regolamento sulla formazione prevede all'art. 13 che il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione, e che entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio Nazionale Geometri valuterà i risultati ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al regolamento stesso, che dovranno essere approvate entro il 31 dicembre 2009.

L'art. 5 del regolamento stabilisce che il Credito Formativo Professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra. L'art. 11 stabilisce inoltre il numero minimo di CFP da acquisire, a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo, che è il seguente:

- 50 CFP per biennio (con almeno 20 CFP ogni anno), dal 1° all'8° anno di iscrizione;
- 60 CFP per triennio (con almeno 10 CFP ogni anno), dal 9° al 20° anno di iscrizione;
- 100 CFP per quinquennio (con almeno 10 CFP ogni anno), dal 21° al 35° anno di iscrizione.

Al termine di ciascun periodo formativo di cui sopra l'iscritto è tenuto a presentare al Collegio di appartenenza una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta formazione.

Comunicato Consiglio Nazionale dei Geometri 5 marzo 2007

Regolamento sulla formazione continua dei geometri.

(G.U. 5.3.2007, n. 53)

Il Consiglio Nazionale Geometri

Visto l'articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve «mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali»;

Vista la mozione approvata dall'assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006;

Considerato quanto segue:

(1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all'esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico.

(2) La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un'economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010» in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale.

(3) La formazione continua è finalizzata a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per il corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività.

(4) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, relativi anche all'esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta.

(5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè il riconoscimento automatico delle professioni in tutta l'Unione Europea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. È stata introdotta la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè «professione esercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività» per cui l'esercizio della professione «è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest'ultima dai rispettivi ordini professionali» che «garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante». La formazione è un'attività che garantisce e perfeziona la professionalità.

(6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.

(7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del «capitale umano».

(8) È necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un'analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l'orientamento della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati.

(9) La categoria dei Geometri è pienamente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità.

(10) La necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche.

(11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e soverito tutte le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del «sistema lavoro» hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative «quadro» e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l'arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.

(12) Lo sviluppo dell'attività professionale si può ritenere esteso per un periodo di tempo di trentacinque anni ne consegue che per garantire una corretta formazione continua occorra conseguire, in tale periodo temporale, almeno numero 740 crediti formativi professionali.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo. La «formazione professionale continua» è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all'Albo.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «evento formativo»: evento finalizzato all'informazione, formazione e aggiornamento professionale;

b) «seminario»: acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all'aggiornamento dell'attività professionale;

c) «corso di formazione»: acquisizione di conoscenze scientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline inquadrata nell'ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio;

- d) «verifica finale»: valutazione delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione;
- e) «credito formativo professionale (CFP)»: il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al «geometra libero professionista» per il perseguimento della formazione professionale continua;
- f) «relatore»: esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di presentare o svolgere una relazione in un seminario;
- g) «libero docente»: esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di svolgere attività di insegnamento in un corso di formazione;
- h) «tutor»: esperto «libero docente» incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un «corso di formazione».

TITOLO II - SVOLGIMENTO FORMAZIONE

Art. 4 - Ambito della formazione continua

1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra.
2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del «geometra» nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio professionale.
3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscritto lungo tutto il periodo dell'attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati.

Art. 5 - Credito Formativo Professionale (CFP)

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra libero professionista.
2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali.
3. Il CFP, generalmente, è riferito al tempo impiegato (ora=credito) e in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento formativo; deve essere contraddistinto da un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo-professionale.

Art. 6 - Attività formativa

1. Il Consiglio Nazionale predispone i contenuti degli eventi formativi avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico-scientifico.
2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Collegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, dagli enti di Categoria (comitati regionali, associazioni di categoria, ecc.) dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati.
2. Alla conclusione dell'evento deve essere rilasciato all'iscritto, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi professionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell'articolo 8 comma 1°.

Art. 7 - Altra attività formativa

1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell'ambito di cui all'articolo 4 comma 2°, le seguenti attività:
 - a) relazioni in convegni, seminari ecc.;
 - b) pubblicazioni;
 - c) lezioni in corsi, master, ecc.;
 - d) docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;

- e) superamento di esami in corsi universitari.
2. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d) non produrrà alcun riconoscimento del CFP.
3. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Presidente del Collegio di appartenenza rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell'evento formativo di cui al comma 1° del presente articolo.

Art. 8 - *Riconoscimento crediti formativi professionali*

1. All'«evento formativo» sono attribuiti, di norma e salvo quanto previsto dai commi 2° e 3° del presente articolo, i crediti formativi professionali minimi (CFP) come evidenziato dalla seguente tabella:

Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi	1 CFP per ogni ora di formazione
Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi con verifica finale	1 CFP per ogni ora di formazione più 3 CFP per la verifica finale.
Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi con verifica finale e periodo di <i>tutorage</i>	1 CFP per ogni ora di formazione più 5 CFP per la verifica finale e periodo di <i>tutorage</i>
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici riconducibili agli standard qualitativi	1 CFP per ogni ora del seminario
Acquisizione di «crediti universitari» ottenuti da superamento di esami universitari	1 CFP corrispondono ai crediti universitari riconosciuti
Partecipazione a master universitari riconducibili agli standard qualitativi	2 CFP per ora di durata del master
Predisposizione della lezione e attività di libero docente	6 CFP per ora di lezione
Attività di <i>tutorage</i>	2 CFP per ogni ora di lezione tenuta nel corso
Attività di relatore in convegni, seminari attinenti agli standard qualitativi	3 CFP a intervento
Redazione di pubblicazioni, articoli attinenti agli standard qualitativi ovvero dispense finalizzate ai corsi di preparazione al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione.	3 CFP ciascuno

I crediti formativi professionali sono attribuiti, sulla base della tabella che precede salvo quanto previsto dal comma 2°, dal Consiglio Nazionale oppure dal Consiglio di Collegio.

2. Il Consiglio Nazionale, su richiesta del Consiglio del Collegio e avvalendosi dell'istruttoria di un'apposita commissione, può attribuire un numero maggiore di CFP ai singoli «eventi formativi» di cui all'articolo 6) oltre a quelli indicati nella tabella di cui al comma 1° del presente articolo, valutando i seguenti elementi:

- a) finalità, contenuto, modalità e durata dell'evento formativo;
- b) qualifica dei docenti, relatori, tutors;
- c) modalità di svolgimento e contenuto dell'esame;

d) corrispondenza ai contenuti dello standard di qualità di cui all'articolo 23 lettera a) del Codice Deontologico.

3. Il Consiglio Nazionale, su richiesta motivata del singolo iscritto e avvalendosi dell'istruttoria di un'apposita commissione, può attribuire un numero maggiore di CFP ai singoli «eventi formativi» di cui all'articolo 7) oltre a quelli indicati nella tabella di cui al comma 1° del presente articolo, valutando i seguenti elementi:

a) impegno, finalità e contenuto nella predisposizione e redazione della relazione;
b) importanza e livello della manifestazione in cui verrà presentata la relazione o tenuta la docenza.

4. All'esercizio dell'attività professionale, svolto nell'ambito dell'attività istituzionale, (a titolo esemplificativo la partecipazione a commissioni, all'esame di stato per l'abilitazione), non è riconosciuto alcun CFP.

5. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio del Collegio di appartenenza, sentito il Consiglio Nazionale Geometri, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

TITOLO III - APPLICAZIONE

Art. 9 - *Applicazione*

1. Ogni «iscritto» sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione.

2. Ogni «iscritto» potrà documentare, previa comunicazione al Presidente di Collegio l'attività di formazione effettivamente svolta nel «Registro della formazione professionale continua» predisposto dal Consiglio Nazionale Geometri su supporto informatico (www.cng.it).

3. Il Presidente del Collegio o delegato del Consiglio su istanza del Presidente, dovrà vigilare, con i mezzi ritenuti più opportuni, su quanto dichiarato dall'iscritto anche mediante richiesta di chiarimenti e/o documentazione comprovante quanto dichiarato dall'iscritto. È onere dell'iscritto documentare quanto dichiarato nella scheda personale del Registro della Formazione Professionale Continua.

4. L'attività di formazione continua svolta dall'iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (*curriculum*) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico.

5. Il Collegio valuta la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale.

Art. 10 - *Periodo formativo*

1. La formazione continua deve essere perseguita a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo Professionale.

Art. 11 - *Livello minimo di formazione*

1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:
— dal 1° al 8° anno d'iscrizione almeno cinquanta (50) CFP biennali (ogni due anni) con almeno venti CFP ogni anno;
— dal 9° al 20° anno d'iscrizione sessanta (60) CFP triennali (ogni tre anni) con almeno dieci CFP ogni anno;
— dal 21° al 35° anno d'iscrizione cento (100) CFP quinquennali (ogni cinque anni) con almeno dieci CFP ogni anno.

2. L'iscritto al termine del periodo formativo di riferimento di cui al comma che precede, presenta al Collegio di appartenenza una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta formazione continua professionale allegando copia della scheda personale del «Registro della formazione continua professionale» e documentazione attestante i percorsi formativi svolti.

3. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dal Consiglio del Collegio, al termine dei periodi di cui al comma 1° ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

Art. 12 - *Sospensione*

1. Il Presidente del Collegio, su istanza dell'iscritto, rilascia una certificazione finalizzata alla sospensione del rispetto dei CFP minimi annuali per un determinato periodo nei casi di seguito specificati:

- a) maternità, grave malattia o infortunio;
- b) altri casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore.

Art. 13 - *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo a partire dal 1° gennaio 2010 secondo quanto prescritto dal codice deontologico.

2. Ciascun Collegio potrà avviare le procedure obbligatorie per la formazione continua obbligatoria per i propri iscritti.

3. Il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio Nazionale Geometri valuterà i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento che dovranno essere approvati entro il 31 dicembre 2009.

4. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua.

Art. 14 - *Norma transitoria*

1. Gli iscritti alla data del 1° gennaio 2010 saranno tenuti, con riferimento agli anni di iscrizione all'Albo maturati, al rispetto dei previsti CFP minimi annuali.

2. Gli eventi formativi di cui all'articolo 6 comma 1° iniziati nell'anno 2006 e conclusi nell'anno 2007 sono validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali indicati all'articolo 8 comma 1°.